

Allegato alla deliberazione di CdA n. 62 del 18 novembre 2009



***REGOLAMENTO DEL
COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI
DELL'AATO VERONESE***

**REGOLAMENTO DEL
COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI
DELL'AATO VERONESE**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO	
Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Autonomia e sede del Comitato	3
Articolo 3 - Attribuzioni del Comitato	3
TITOLO II - PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO	
Articolo 4 - Composizione del Comitato	4
Articolo 5 - Ineleggibilità e incompatibilità.....	4
Articolo 6 - Costituzione e nomina del Comitato.....	5
Articolo 7 - Attribuzioni del Presidente.....	5
Articolo 8 - Nomina e attribuzioni del Segretario del Comitato	5
Articolo 9 - Rimborso spese	6
Articolo 10 - Accesso agli atti	6
Articolo 11 - Rapporti con l'Autorità	6
Articolo 12 - Sostituzione dei componenti	6
Articolo 13 - Durata del Comitato	7
TITOLO III - ADUNANZE DEL COMITATO	
Articolo 14 - Convocazione del Comitato	7
Articolo 15 - Validità delle Adunanze e modalità deliberative	7
Articolo 16 - Pubblicità dei lavori	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 17 - Modifiche al presente regolamento	8
Articolo 18 - Pubblicazione all'Albo	8

TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36* e della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 3036 (pubblicata sul BUR del 25 agosto 1998), disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "Comitato") di cui all'art. 17 della sopra citata L.R. n. 5/1998.

Articolo 2 Autonomia e sede del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia funzionale nei confronti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (di seguito solo "Autorità") e di ogni altro soggetto pubblico o privato.
2. L'Autorità assicura la piena funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Articolo 3 Attribuzioni del Comitato

1. In conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 5/1998 il Comitato svolge un ruolo di consultazione a supporto all'Autorità nel garantire il controllo del servizio idrico integrato, agevolando il rapporto di scambio di informazioni tra l'Autorità stessa ed i cittadini utenti del servizio.
2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare alla elaborazione ed aggiornamento della *Carta del servizio idrico integrato* predisposta dai due enti gestori, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.
3. il Comitato può, inoltre, essere chiamato dall'Autorità ad esprimere pareri non vincolanti sugli atti programmatici e sui provvedimenti di determinazione delle tariffe.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Articolo 4

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio dell'AATO Veronese.
2. I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti, assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito territoriale di competenza dell'Autorità.
3. In conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3036 del 4 agosto 1998, la composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.
4. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle associazioni e organizzazioni degli utenti che operano nel territorio dell'ATO Veronese e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti del Comitato stesso.
5. Il principio della funzionalità sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a 13, secondo quanto previsto nella citata DGRV n. 3036/1998.

Articolo 5

Ineleggibilità e incompatibilità

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con l'Autorità, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate.
2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:
 - a. I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Consiglieri ed i dipendenti di ogni Amministrazione locale sita in ambito territoriale provinciale;
 - b. Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei gestori del servizio idrico integrato;
 - c. I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
 - d. I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
 - e. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente dell'Autorità, il

soppravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

Articolo 6 **Costituzione e nomina del Comitato**

1. L'Autorità provvede ad emanare un bando attraverso il quale verranno invitate le associazioni e le organizzazioni di cui al 4° comma dell'art. 4 del presente regolamento, a concordare, entro il termine di 60 giorni, una lista di 13 nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti. Al suddetto bando verrà assicurata la massima pubblicità.
2. Scaduto il termine di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità procederà alla nomina dei componenti del Comitato appartenenti alle associazioni dei consumatori ed alle organizzazioni sindacali.
3. Alla prima convocazione del Comitato provvede il Presidente dell'Autorità.
4. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e due Vice – Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Articolo 7 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14,
 - b. trasmette al Presidente dell'Autorità i pareri di cui all'art. 3, comma 2 e 3,
 - c. garantisce il raccordo tra il Comitato, l'Autorità ed i gestori del servizio idrico integrato.

Articolo 8 **Nomina e attribuzioni del Segretario del Comitato.**

1. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente dell'Autorità che viene designato dal Direttore della stessa.
2. Il Segretario assiste il Presidente del Comitato assicurandogli tutta la collaborazione necessaria al funzionamento del Comitato stesso. A tale scopo il Segretario:
 - assiste il Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato,
 - svolge normale attività di segreteria, quale archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato.

Articolo 9 **Rimborso spese**

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è

gratuita. Ai componenti del Comitato con residenza fuori dal Comune di Verona è assicurato il rimborso chilometrico delle spese di viaggio.

Articolo 10 **Accesso agli atti**

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti dell'Autorità e degli Enti gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento dei compiti che la legge regionale stessa individua nel controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione alla elaborazione della Carta dei servizi.
2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che li ha prodotti e li detiene stabilmente.
3. Una volta esercitato il diritto di accesso alla documentazione, il Comitato, o il singolo componente interessato, dovrà consegnare all'ufficio di Segreteria del Comitato una copia della documentazione acquisita.

Articolo 11 **Rapporti con l'Autorità**

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 2 e 3, sono resi dal Comitato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.
2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore dell'Autorità a partecipare alle sue riunioni per riferire sulla gestione complessiva o su singoli aspetti della gestione stessa.

Articolo 12 **Sostituzione dei Componenti**

1. Il componente che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 60 giorni dalla decadenza.
2. In ogni caso, qualora venga a mancare un componente del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente dell'Autorità il quale, a sua volta, provvederà ad invitare le associazioni di cui all'art. 4, comma 4 affinché le stesse propongano, d'intesa, un nominativo per la sostituzione del proprio componente decaduto.

Articolo 13 **Durata del Comitato**

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola

volta.

2. Ad ogni rinnovo il Presidente dell'Autorità darà inizio alla procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il Presidente dell'Autorità dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

TITOLO III ADUNANZE DEL COMITATO

Articolo 14 Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di due volte l'anno.
2. La convocazione del Presidente del Comitato avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione, differente dalla prima quanto all'orario della riunione.
3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.
4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.
5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Direttore dell'Autorità.
6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vice Presidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente incaricato dallo stesso Presidente.
7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore dell'Autorità.

Articolo 15 Validità delle adunanze e modalità deliberative

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.
2. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.

3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente della seduta e da colui che lo ha redatto.

Articolo 16 **Pubblicità dei lavori**

Le deliberazioni adottate del Comitato, corredate dalle eventuali e motivate opinioni dissenzienti, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso. Una copia delle deliberazioni, autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Presidente del Comitato, verrà trasmessa al Direttore dell'Autorità il quale, a sua volta, provvederà a pubblicare il medesimo provvedimento all'Albo dell'Autorità e sul sito istituzionale dell'Ente www.atoveronese.it

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 17 **Modifiche al presente regolamento**

I provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento sono adottate dal Comitato e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 18 **Pubblicazione all'Albo**

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'AATO Veronese, del Comune di Verona e della Provincia di Verona ed entra in vigore a far data dalla conseguita esecutività della delibera di approvazione dello stesso.